

originari. A ciò aggiungasi che anche questi ultimi, a favore degli Enti costruttori di case per il popolo, sono - com'è noto - concessi nella misura eccezionale del 100% del costo di costruzione degli immobili ipotecati, ivi compreso il valore delle aree, ecciò in base alle facoltà accordate all'Istituto dalla legge vigente in materia di edilizia popolare, aggiungendosi peraltro, alla garanzia ipotecaria, quella supplementare del contributo statale annuo nel pagamento degli interessi del mutuo.

Per le operazioni in oggetto verrebbe inoltre a mancare la garanzia costituita da un eventuale ulteriore contributo dello Stato, cosicchè le operazioni non solo sarebbero contrarie alla legge organica dell'Istituto, ma non troverebbero giustificazione neppure nelle disposizioni di legge che regolano l'edilizia popolare.

Tuttociò premesso, il Direttore Generale sottopone la richiesta del Consorzio Nazionale tra gli Istituti Fascisti Autonomi per le Case Popolari al Comitato e al Consiglio, perchè vogliano decidere se detta richiesta debba essere accolta, previa autorizzazione da conferirsi all'Istituto, in proposito, dai Ministeri competenti (nel qual caso potrebbero adottarsi le modalità come sopra concordate tra il Consorzio e la Previdenza Sociale) ovvero se debba essere respinta.

Al Consiglio con al proposta di respingere la richiesta del Consorzio mancando l'operazione di idonee garanzie.

o ° o

t) AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE ALL'ASTA DI UNO STABILE, DI PROPRIETA' DEL SIG. ULISSE CARGNEL, in S.DONA' DI PIAVE -

Il Direttore Generale riferisce che con contratto 10 dicembre 1928 l'Istituto concesse un mutuo di L.500.000 alla Società "Fabbrica Italiana di Occhialeria U.Cargnel e C." e al Sig.Ulisse Cargnel pro

